

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LII-bis

n. 42

R E L A Z I O N E

SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE

(Anno 2004)

(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Presentata dal Garante del contribuente per la regione Veneto

Trasmessa alla Presidenza il 17 febbraio 2005

PAGINA BIANCA

RELAZIONE ANNUALE PER IL 2004 DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER LA REGIONE VENETO PREVISTA DALL'ART. 94, c. 8, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289, COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE PER IL SECONDO SEMESTRE DEL 2004 PREVISTA DALL'ART. 13, c. 12, DELLA LEGGE 27 LUGLIO, 2000 N. 212.

Al ministro delle finanze
Al direttore regionale delle entrate
Al direttore compartimentale del territorio
Al direttore compartimentale delle dogane
Al comandante di zona della guardia di finanza.

Considerando che la relazione annuale prevista dall'art. 94, c. 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha gli stessi fini informativi e, se del caso, propositivi della relazione semestrale prevista dall'art. 13, co. 12, della legge 27 luglio 2000, n. 212, questo ufficio del Garante ritiene di poter unificare la relazione del secondo semestre con quella annuale. Nella presente relazione vengono anche rettificati alcuni dati statistici non esattamente riportati nella relazione relativa al primo semestre del 2004. Si richiama comunque quanto è stato messo in evidenza con riferimento a questioni di massima di una certa importanza, nella relazione relativa al primo semestre.

Generalità

Nel corso del secondo semestre del 2004 l'ufficio ha tenuto sette riunioni collegiali. Tre di queste si sono tenute con la presenza di soli due membri del collegio essendo impedito il terzo. Si è applicato pertanto l'art. 7, primo comma, del regolamento interno, che consente di operare anche in mancanza del *plenum*. Mentre la situazione logistica dell'ufficio del Garante continua ad essere disagiata, sono divenuti del tutto soddisfacenti, come s'è riferito nella relazione per il primo semestre, i rapporti con la Direzione regionale, la quale ha adottato le opportune misure organizzative (designazione di un funzionario "di collegamento" col Garante, formazione di una "Commissione per l'autotutela" diretta da una funzionaria di grande serietà e capacità professionale) e normative (definizione, con norme interne, delle procedure di coordinamento fra Garante, Commissione per l'autotutela e uffici locali).

Le procedure istruttorie sono state quelle riferite nella relazione per il primo semestre dell'anno.

In questo semestre sono pervenute al Garante 99 istanze di contribuenti. Nel primo semestre ne erano pervenute 68. Sia nel primo che nel secondo semestre il maggior numero di segnalazioni hanno riguardato i ritardi nei rimborsi d'imposta e, in numero assai significativo, le richieste di annullamento in autotutela. Precisando: i reclami relativi ai rimborsi sono stati 37 nel primo semestre, 56 nel secondo. La lieve riduzione, rispetto al 2003, dei reclami

relativi ai ritardi nei rimborsi non sembra significativa. Si ha l'impressione però che siano diminuiti i casi di ritardi macroscopici.

Le richieste di autotutela sono state 20 in tutto l'anno, equamente distribuite nei due semestri.

Le altre segnalazioni si iscrivono in una tassonomia molto varia. Qualche caso interessante sarà segnalato in seguito.

Alcune questioni di massima

Un caso nel quale s'è dimostrato fecondo il clima di collaborazione tra la Direzione regionale delle entrate e il Garante è quello della retroattività dei minori estimi catastali, questione ampiamente trattata nella relazione per il primo semestre del 2003. Essendosi ripresentata, la questione è stata oggetto di riesame tanto da parte della Direzione regionale quanto da parte del Garante; il quale, *melius re perpensa*, ha convenuto sulla tesi della Direzione regionale, stavolta argomentata in modo persuasivo, che l'art. 2, comma 1, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella l. 24 marzo 1993, n. 75, a norma del quale le nuove rendite degli immobili urbani hanno efficacia dal 1° gennaio 1992, concerne soltanto le rendite determinate a seguito dei ricorsi eventualmente proposti dai Comuni.

Nella precedente relazione è stato messo in evidenza il caso di un contribuente il quale ha chiesto tempestivamente un rimborso d'imposta, l'ha poi sollecitato verbalmente ricevendo sempre assicurazioni circa un imminente pagamento, non ha perciò interrotto la prescrizione per iscritto e trascorso un decennio se l'è sentita opporre. Il Garante ha ripetutamente invocato il dovere dell'Amministrazione di effettuare tuttavia il rimborso in ossequio al principio della collaborazione e della buona fede ed ha ottenuto dall'Agenzia delle entrate che chiedesse il parere del Consiglio di Stato. Alla fine, la richiesta non ha avuto esito positivo.

In una risoluzione del 13 settembre 2004 il collegio, in un caso (del quale è cenno nella relazione sul primo semestre) nel quale aveva posto problematicamente alla Direzione regionale la questione del riesame da parte sua di un provvedimento dell'ufficio locale di reiezione di una domanda di autotutela, ha preso atto della risposta del Direttore regionale delle entrate redatta in questi termini: "Con riferimento all'attività di riesame svolta dalla Direzione regionale del Veneto nei procedimenti di autotutela si precisa che detta attività viene effettuata in via sostitutiva in base all'art. 1 del d.m. 11.02.1997, n. 37, nel caso di grave inerzia dell'ufficio locale, ovviamente se l'atto di cui si chiede l'annullamento rientra nelle ipotesi previste dall'art. 2 del d.m. 11.02.1997, n. 37, in tali ipotesi il provvedimento di annullamento viene emesso dalla Direzione regionale e notificato sia al contribuente che all'ufficio sostituito. Quando invece l'ufficio locale respinge la richiesta di autotutela presentata dal contribuente, la Direzione regionale, a fronte della richiesta di riesame, attiva un procedimento istruttorio di approfondimento tecnico-professionale, in collaborazione con l'ufficio locale, al termine del quale

impartisce istruzioni operative sull'accoglimento o meno dell'istanza di riesame utilizzando i normali poteri di indirizzo e coordinamento. L'ufficio locale, in base alle istruzioni ricevute, emette l'eventuale provvedimento di annullamento totale o parziale del proprio atto correggendo il precedente orientamento negativo espresso sull'iniziale richiesta di annullamento presentata dal contribuente". Ritenendo legittimo e opportuno tale indirizzo, il Garante si è poi regolato in conformità, richiedendo alla Direzione regionale di provvedere in sostituzione dell'ufficio inerte oppure trasmettendole per conoscenza la richiesta di riesame rivolta all'ufficio locale.

In quella stessa occasione il Garante ha precisato come segue il suo atteggiamento sul caso di specie e in generale sull'attività di autotutela: "Quello di autotutela è un procedimento amministrativo caratterizzato da non irrilevanti margini di discrezionalità. La tutela delle posizioni soggettive è affidata in definitiva all'autorità giudiziaria, e non è censurabile sul piano della correttezza e del rispetto dei principi stabiliti dallo statuto dei diritti del contribuente il comportamento dell'ufficio che non rinuncia alla posizione di vantaggio attribuitagli da una sentenza di primo grado ad esso favorevole e non palesemente errata. Nel caso gli uffici (tanto quello locale quanto quello regionale) hanno dato corso con la doverosa sollecitudine al procedimento di autotutela ... e in definitiva la Direzione regionale ha enunciato in modo esauriente le ragioni che a suo giudizio (condivisibile o meno) giustifica il suo atteggiamento".

In un caso in cui il direttore della circoscrizione di Venezia delle dogane ha sanzionato una dichiarazione la cui erroneità era immediatamente sanabile mediante il confronto della bolletta con la fattura contestualmente prodotta, erroneità che peraltro non ha comportato alcun debito d'imposta e alcun danno per l'Agenzia, la quale anzi ha riscosso diritti in misura maggiore del dovuto, tanto che subito dopo ha effettuato il rimborso, il Garante ha sostenuto che la irrogazione della sanzione amministrativa in un caso del genere è vietata dall'art. 10, comma 3, dello statuto dei diritti del contribuente, oltre che dell'art. 1 dello stesso art. 10. Essendosi rifiutato tanto il direttore della circoscrizione doganale quanto il direttore dell'Agenzia delle dogane di annullare la sanzione e di rimborsarne l'importo (argomentando dall'art. 6, comma 5 bis, del d.lgs 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32), con risoluzione del 26 ottobre 2004 il Garante ha chiesto sulla questione il parere del Consiglio di Stato, ritenendo di poter avvalersi della sua funzione consultiva in virtù della "piena autonomia" assicurategli dall'art. 13, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Ma il Consiglio di Stato non ha condiviso questa opinione, a quanto si è saputo in via informale.

In due casi il Garante ha ritenuto incensurabile la reiezione delle domande di annullamento in autotutela di atti d'imposizione su cui si era formato il giudicato favorevole all'amministrazione. In uno dei due casi però la sentenza era sicuramente errata, anche per esplicito riconoscimento dell'ufficio (si

trattava di una evidente duplicazione d'imposta), e il contribuente non aveva proposto appello perché l'ufficio gli aveva assicurato che avrebbe annullato l'atto in via di autotutela. Il Garante ha segnalato alla Direzione regionale la scorrettezza del comportamento dell'ufficio locale.

IL PRESIDENTE
Emilio Rosini

Relazione approvata nella riunione del 25 gennaio 2004.